



**COMUNE DI ALZATE BRIANZA**  
Provincia di Como

Ufficio ambiente - Il Cilindro - Comuni Alta Brianza - P.za Municipio, 1 Alzate Brianza  
Tel. 031-6349321 - Fax 031-632785 - e-mail: uffici@alzatebrianza.org



Alzate Brianza, 05/11/2012  
N.Prot. 12126



Spett.li

Comuni di:

- ANZANO DEL PARCO

- ALSERIO

- BRENNA

→ - LURAGO D'ERBA

Al Responsabile del  
Centro di Raccolta Rifiuti  
Via Valfrancia, 131  
ALZATE BRIANZA

Oggetto: Trasmissione nuovo Regolamento per la Gestione del Centro di Raccolta intercomunale di Alzate Brianza.

In allegato alla presente si trasmette la copia del nuovo regolamento per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Alzate Brianza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2012.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Massimo Petrollini





# COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Prov. di Como

Area Edilizia Privata – SUAP – Servizi Ambientali e Associati

Piazza Municipio n.1

22040 – Alzate Brianza (CO)

C.Fisc./P.Iva **00613570134** - Telefono **031/6349300** – Fax **031/632.785**

e-mail: [uffici@alzatebrianza.org](mailto:uffici@alzatebrianza.org)

e-mail PEC: [comunealzate@legalmail.it](mailto:comunealzate@legalmail.it)

[www.alzatebrianza.org](http://www.alzatebrianza.org)

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/09/2012

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1 - OGGETTO .....	3
Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI .....	4
Articolo 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	4
Articolo 4 - FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA .....	5
TITOLO II - PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO .....	6
Articolo 5 - MODALITA' D'ACCESSO PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	6
Articolo 6 - MODALITA' D'ACCESSO PER LE IMPRESE .....	6
Articolo 7 - OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI .....	7
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI .....	9
Articolo 8 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO .....	9
Articolo 9 - RIFIUTI DANNOSI .....	9
Articolo 10 - RIFIUTI PERICOLOSI .....	9
Articolo 11 - RIFIUTI COMPOSTABILI .....	10
Articolo 12 - RIFIUTI SOLIDI .....	10
Articolo 13 - RIFIUTI INGOMBRANTI .....	10
Articolo 14 - BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI, CONGELATORI CONDIZIONATORI, TELEVISORI e VIDEO COMPUTER .....	11
Articolo 15 - RIFIUTI INERTI .....	11
Articolo 16 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI .....	12
TITOLO IV - IL GESTORE DEL SERVIZIO .....	13
Articolo 17 - MODALITA' DI GESTIONE .....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	15
Articolo 18 - CONTROLLO E VIGILANZA .....	15
Articolo 19 - SANZIONI .....	15
Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE .....	16

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

\*\*\*\*\*

### **Articolo 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del Centro di Raccolta Intercomunale di Alzate Brianza, autorizzato con provvedimento provinciale n.1053/24772 del 16.10.1996 e successiva determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Provata, SUAP, Servizi Ambientali e Associati del comune di Alzate Brianza n. 362 R.G. (n. 84 R.A.) del 28/06/2010, impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti speciali di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., non oggetto di assimilazione ai sensi del seguente art. 16. I rifiuti speciali ( rifiuti provenienti dalle attività produttive) devono essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità a quanto disposto dalla normativa potranno essere stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione Comunale e i produttori, singolarmente o associati.
3. Al Centro di Raccolta Intercomunale di applica le presente disposizioni legislative:
  - l'art. 183, comma 2, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone: "centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
  - il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009;

## **Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI**

1. La gestione del Centro di Raccolta Intercomunale, fondata sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, deve essere organizzata in modo tale da favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Il Centro di Raccolta Intercomunale è un impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:
  - raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;
  - raccolta differenziata degli imballaggi;
  - raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, in modo da garantire un'adeguata protezione dell'ambiente nelle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento;
  - garanzia del rispetto delle esigenze igienico/sanitarie e di decoro urbano, evitando rumori molesti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo;
  - periodica verifica della qualità delle prestazioni, del grado di soddisfazione dell'utenza, dell'opportunità di introdurre innovazioni che consentano di migliorare il rapporto qualità/prezzo.

## **Articolo 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti distinti per frazione.
2. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

### **Rifiuti dannosi**

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a scarica, neon e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
- olii e grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti.

### **Rifiuti pericolosi**

- olii minerali esausti.

### **Rifiuti compostabili**

- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

### **Rifiuti solidi**

- rifiuti ingombranti;

- materiali in vetro;
- legno;
- contenitori in plastica per liquidi (P.E.T. e biodegradabili);
- metallo;
- carta e cartone;
- frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori;
- televisori e video computer;
- beni durevoli;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso;
- abiti usati;
- rifiuti inerti;
- rifiuti speciali assimilati.

3. L'Amministrazione Comunale può proporre ulteriori differenziazioni, anche per particolari categorie di produttori, delle tipologie di rifiuto e delle relative modalità di conferimento e di raccolta, dandone opportuna comunicazione in sede di attivazione.

#### ***Articolo 4 - FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA***

1. Il Centro di Raccolta Intercomunale è situato in Via Valfrancia n. 131 nel Comune di Alzate Brianza.
2. Esso è un impianto strumentale alla realizzazione della raccolta differenziata delle differenti tipologie di rifiuto suscettibili di recupero e riutilizzo, nonché dei rifiuti ingombranti e assimilati.
3. L'apparato strutturale di pesatura previsto presso il Centro di Raccolta Intercomunale è funzionale alla realizzazione di un efficace controllo sulla movimentazione dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune

## **TITOLO II - PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO**

\*\*\*\*\*

### ***Articolo 5 - MODALITA' D'ACCESSO PER LE UTENZE DOMESTICHE***

1. Al Centro di Raccolta Intercomunale si può accedere esclusivamente muniti della carta Regionale dei Servizi. Fino all'implementazione della stessa, è consentito l'accesso tramite l'apposita tessera magnetica rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Le tessere sono personali e non cedibili.
3. In caso di smarrimento e/o deterioramento della tessera magnetica è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare un duplicato della stessa, previo pagamento delle spese di riproduzione, mentre in caso di smarrimento e /o deterioramento della c.r.s. occorre rivolgersi all'Asl di competenza.
4. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere riconsegnata dall'utente all'Ufficio Tributi al momento della cancellazione dal ruolo della tarsu o della tariffa. La mancata osservanza delle disposizioni del presente capoverso implica l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.19, comma 1 lett. e).
5. Chiunque utilizzi il Centro di Raccolta Intercomunale con una tessera o una c.r.s. non propria è passibile dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 19, comma1 lett. c).

### ***Articolo 6 - MODALITA' D'ACCESSO PER LE IMPRESE***

1. L'accesso alle utenze produttive è consentito esclusivamente mediante l'apposita tessera magnetica rilasciata dall'Amministrazione comunale.
2. Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Intercomunale dalle utenze produttive soltanto i materiali oggetto di assimilazione ai sensi del seguente art. 16, nonché quelli specificati nell'autorizzazione rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali.
3. Il conferimento dei rifiuti assimilati, ad opera delle imprese può avvenire soltanto a seguito della presentazione del formulario di trasporto dei rifiuti. Inoltre tutte le imprese per poter conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta Intercomunale, devono obbligatoriamente essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali, con le semplificazioni di cui all'art.212

comma 8 del D.Lgs.152/2006, conservando copia dell'autorizzazione rilasciata che riporta anche gli estremi per l'autorizzazione al trasporto di rifiuti. Le sanzioni previste per chi trasporta rifiuti senza l'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali sono quelle previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 7 - OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI**

1. Per consentire un migliore utilizzo del Centro di raccolta Intercomunale è fatto obbligo di:

- accedere all'impianto con le tipologie di rifiuto già selezionate e differenziate;
- compattare, sminuzzare, ridurre al minimo l'ingombro dei rifiuti da conferire;
- registrare l'accesso attraverso la tessera magnetica o la carta regionale dei servizi;
- rispettare l'ordine di accesso impartito dal sistema di regolazione degli ingressi.
- sostare sulle apposite pese per il rilevamento della quantità di rifiuto conferito;
- conferire i rifiuti differenziati negli specifici cassoni o contenitori, evitando le fuoriuscite, lo scarico e l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
- provvedere a pulire da eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento;
- rispettare gli orari previsti per ciascun tipo di utenza;
- osservare le disposizioni impartite dal personale addetto concernenti la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di conferimento;
- osservare la segnaletica verticale e orizzontale presente nell'impianto;
- spegnere il motore durante il conferimento dei rifiuti nei cassoni sulla rampa.

L'accesso nelle giornate di sabato non è consentito alle utenze non domestiche che conferiscono rifiuti superiori ai 30 Kg che pertanto prevedono l'obbligo di presentazione del formulario.

L'accesso al Centro di raccolta è consentito fino a 10 minuti prima della chiusura al fine di consentire il corretto conferimento dei rifiuti entro l'orario d'apertura previsto;

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art.19, comma 1 lett.a).

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

\*\*\*\*\*

#### **Articolo 8 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO**

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti in modo differenziato negli specifici contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta Intercomunale, facendo attenzione a non mescolare tipologie di rifiuto differenti.
2. Il conferimento indifferenziato o nel contenitore non corretto darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### **Articolo 9 - RIFIUTI DANNOSI**

1. Sono rifiuti dannosi, in quanto necessitano di particolare attenzione nel conferimento:
  - batterie e pile;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
  - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
  - lampade a scarica, neon e tubi catodici;
  - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
  - olii e grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti.
2. I rifiuti dannosi possono essere conferiti, in modo differenziato, negli specifici contenitori esclusivamente dalle utenze domestiche e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal personale presente in Piattaforma.

#### **Articolo 10 - RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono rifiuti pericolosi gli oli minerali esausti.
2. I rifiuti pericolosi possono essere conferiti, in modo differenziato, negli specifici contenitori esclusivamente dalle utenze domestiche e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal personale presente nel Centro di Raccolta.

### **Articolo 11 - RIFIUTI COMPOSTABILI**

1. Per rifiuti compostabili devono intendersi i rifiuti vegetali, prodotti nel territorio comunale, derivanti dall'attività domestica di manutenzione del verde.
2. Il materiale vegetale (erba, ramaglie, foglie, fiori) può essere conferito presso il Centro di Raccolta Intercomunale, nell'area appositamente attrezzata, nella misura di 1 metro cubo giorno per ciascun utente e non in modo continuativo (max 3/4 volte al mese).
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti, in modo differenziato, dagli utenti nell'apposito contenitore, privi di qualsiasi impurità (sacchi, plastica, ecc.).
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti compostabili è attivato esclusivamente per i cittadini privati e per le attività produttive e commerciali che non esercitino attività di giardinaggio o orto-floricoltura.

### **Articolo 12 - RIFIUTI SOLIDI**

1. Sono rifiuti solidi urbani le seguenti tipologie:
  - materiali in vetro;
  - legno;
  - contenitori in plastica per liquidi;
  - materiali in metallo;
  - imballaggi in metallo;
  - carta e cartone;
  - componenti elettronici;
  - polistirolo espanso;
  - abiti usati.
2. I rifiuti dell'elenco devono essere conferiti, in modo differenziato, dagli utenti negli specifici.
3. I materiali prima di essere conferiti devono essere ridotti volumetricamente.

### **Articolo 13 - RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. Sono rifiuti ingombranti gli oggetti voluminosi, costituiti da materiali non recuperabili, di provenienza domestica. Gli r.s.u. (intesi come "ex sacco nero" cioè frazione residua non recuperabile) non sono rifiuti ingombranti, pertanto non possono essere conferiti presso il Centro di

Raccolta ma vanno esposti fuori dalla propria abitazione nel giorno previsto per la raccolta a domicilio.

2. Gli utenti che intendono conferire i rifiuti ingombranti devono procedere a separare le eventuali parti recuperabili, che devono essere raccolte in modo differenziato e ridurre, ove possibile, volumetricamente l'oggetto di cui si intendono disfare.

#### **Articolo 14 - BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI, CONGELATORI CONDIZIONATORI, TELEVISORI e VIDEO COMPUTER**

##### **1. BENI DUREVOLI**

Per beni durevoli conferibili, in modo differenziato, dagli utenti si devono intendere: i piccoli elettrodomestici (asciugacapelli, rasoio elettrico, elettrodomestici da cucina ecc.) e gli elettrodomestici in genere (lavatrice, lavastoviglie, ecc.).

##### **2. FRIGORIFERI, CONGELATORI E CONDIZIONATORI**

Nel conferire, in modo differenziato, i frigoriferi, i congelatori e i condizionatori le utenze devono prestare particolare attenzione affinché i gas nocivi non fuoriescano.

##### **3. TELEVISORI E VIDEO COMPUTER**

I televisori e i video computer devono essere conferiti, in modo differenziato, dagli utenti integri.

4. I rifiuti previsti ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere conferiti in Piattaforma esclusivamente dai cittadini privati e dalle attività produttive che non commercino o producano i suddetti prodotti. Deve ritenersi, comunque, preferibile la riconsegna dei rifiuti citati al produttore/rivenditore al momento dell'acquisto di equivalenti prodotti nuovi.

#### **Articolo 15 - RIFIUTI INERTI**

1. I rifiuti inerti sono costituiti da residui derivanti da piccole manutenzioni edili eseguite direttamente dal proprietario e non devono derivare da attività autorizzate tramite DIA, SCIA o permesso di costruire.
2. Possono essere conferiti esclusivamente dalle utenze domestiche per attività di piccola manutenzione nella misura di 150 Kg giorno e non in modo continuativo (max 3 volte al mese).
3. Il materiale conferito deve essere privo di materiali non conformi (eternit, cartongesso, legno, metallo, ecc.).

## **Articolo 16 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi della normativa vigente, i seguenti rifiuti speciali:

<b>CODICE CER</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
20 01 01	Carta e cartone
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01 02	vetro
15 01 02	Imballaggi in plastica (PET e biodegradabili)
15 01 04	Imballaggi in metallo
20 01 40	Metallo
15 01 03	Imballaggi in legno
20 01 38	Legno
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
20 01 21	Tubi fluorescenti
20 01 39	Polistirolo
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
08 03 18 - 20 03 99	Toner
20 01 34	Batterie e pile (non pericolose)
15 01 06	Imballaggi in materiale misto
20 03 07	Ingombranti

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre limitazioni ai conferimenti, di singoli utenti o di categorie particolari, in rapporto alle quantità conferite, desumibili anche dal numero di accessi al Centro di Raccolta Intercomunale e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza (ad esempio non è possibile il conferimento di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini da parte di giardinieri o florovivaisti)
3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti dai produttori presso il Centro di Raccolta Intercomunale opportunamente differenziati.
4. Il conferimento dei rifiuti assimilati è possibile soltanto se accompagnati da formulario e solo per le tipologie di rifiuti specificati nell'autorizzazione rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali, come previsto dalla normativa in vigore.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire successivamente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

## TITOLO IV - IL GESTORE DEL SERVIZIO

\*\*\*\*\*

### **Articolo 17 - MODALITA' DI GESTIONE**

1. Il gestore del Centro di Raccolta Intercomunale deve:
  - a) controllare e far osservare scrupolosamente agli utenti l'obbligo di differenziazione, affinché i conferimenti avvengano nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
  - b) impedire l'accesso a coloro che non sono dotati o che non sono titolari della tessera magnetica rilasciata dall'Amministrazione Comunale o della carta regionale dei servizi (residenza);
  - c) impedire l'accesso dei rifiuti assimilati non accompagnati dal formulario ai sensi del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) verificare, per le aziende, la corretta compilazione del formulario, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e la corrispondenza al rifiuto conferito;
  - e) osservare le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale relative alle tipologie di rifiuto conferibili;
  - f) mantenere l'ufficio, le rampe, le piazzole per le raccolte differenziate, i contenitori e/o cassoni per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, il piazzale e i viali del Centro di Raccolta Intercomunale costantemente puliti, nonché provvedere a periodiche disinfezioni. E' assolutamente vietato depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale all'esterno degli appositi contenitori;
  - g) provvedere alla manutenzione delle aree verdi del Centro di Raccolta Intercomunale affinché sia mantenuto il necessario decoro e ordine;
  - h) provvedere, con sollecitudine, al recupero dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del Centro di Raccolta Intercomunale, in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico;
  - i) addestrare il personale del Centro di Raccolta affinché sia correttamente informato relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili e, di conseguenza, possa rendersi disponibile a fornire agli utenti le informazioni utili.
2. I mezzi del gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, avviati ai centri di recupero o alle discariche autorizzate, devono, prima di lasciare il Centro di Raccolta Intercomunale, essere pesati e deve essere redatta una ricevuta per l'Amministrazione Comunale indicante:

- il peso;
  - l'ora;
  - la data;
  - la targa dell'automezzo;
  - la tipologia del rifiuto trasportato;
  - la destinazione;
  - la firma dell'autista.
3. Qualora il gestore non ottemperasse alle prescrizioni contenute nei commi precedenti saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste nel presente regolamento.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

\*\*\*\*\*

### **Articolo 18 - CONTROLLO E VIGILANZA**

1. La competenza per l'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive, di prevenzione e sanzionatorie per l'applicazione del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia di tutela ambientale spetta alla Polizia Municipale e all'Ufficio delegato dall'Amministrazione.
2. E' fatto comunque obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le norme del presente regolamento.

### **Articolo 19 - SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative, con le modalità e nelle forme previste dalla normativa in vigore:
  - a) violazione alle norme dell'art. 7: chiunque non adempia agli obblighi previsti dall'art.7 è punito con la sanzione amministrativa:  
**da € 50 a € 150**
  - b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8: chiunque conferisca i rifiuti in modo indifferenziato nei contenitori previsti per la raccolta differenziata, li abbandoni all'esterno degli stessi o li conferisca in un contenitore previsto per la raccolta di altre tipologie di rifiuto è punito con la sanzione amministrativa:  
**da € 50 a € 150**
  - c) violazione alle norme dell'art. 5: chiunque ceda o riceva da altri la tessera magnetica personale per l'accesso al Centro di Raccolta o la carta regionale dei servizi è punito con la sanzione amministrativa:  
**da € 100 a € 200**
  - d) violazione delle disposizioni di cui all'art.16: le imprese che conferiscano rifiuti speciali diversi da quelli oggetto di assimilazione ai sensi dell'art.16 del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa:  
**da € 100 a € 300**
  - e) violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4: chiunque non riconsegna all'Ufficio Tributi la tessera magnetica per l'accesso alla Piattaforma in occasione del cambio di residenza è punito con la sanzione amministrativa:

**da € 50 a € 300**

2. Le sanzioni per violazioni degli obblighi riferiti alla gestione del servizio sono stabilite nei capitolati per l'affidamento dei servizi.

***Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE***

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza ..... (approvazione Consiglio Comunale).